



COMUNE DI RIVANAZZANO TERME

DISCIPLINARE DI INCARICO

Art. 1. Parti contraenti.

1. Il presente contratto d'opera ha come oggetto l'incarico da parte del Comune di Rivanazzano Terme, con sede in 27055 Rivanazzano Terme, Piazza Cornaggia n. 71 codice fiscale e partita IVA 00485130181, in persona del Segretario Comunale/Direttore Generale e datore di lavoro Avv. Francesco Matarazzo nato a Torino il 13.05.1968, residente in Pavia, Viale Canton Ticino n. 14, MTRFNC68E13L219U, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede comunale, al _____ nato a _____ (____) il _____ con studio in _____ (PV) Via _____ n. ____, il quale dichiara che il suo C.F. è _____ e la sua P.IVA è _____ (d'ora innanzi: l'incaricato), incarico che s'intende conferito nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 2. Oggetto dell'incarico.

1. L'incarico de quo ha ad oggetto lo svolgimento delle funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. L'incarico si sostanzia nello svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. di seguito specificati:

Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

- a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
- c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.

Art. 3. Obblighi legali.

1. L'incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, esso è obbligato all'osservanza di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

2. Resta a carico dell'incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno ed indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

Art. 4. Descrizione delle prestazioni.

1. L'incaricato avrà il compito di espletare le funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., secondo quanto indicato nel preventivo offerta, pervenuto in data _____ prot. n. _____, allegato al presente disciplinare di incarico.

2. L'incaricato si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche richieste nonché ai diversi orientamenti che ogni Amministrazione affidante abbia a manifestare.

Art. 5. Modalità di svolgimento dell'incarico.

1. Nell'espletamento dell'attività l'incaricato dovrà attenersi alle istruzioni delle Amministrazioni interessate, con impegno di osservare tutte le prescrizioni che verranno impartite, e di eseguire ogni modifica eventualmente richiestagli, senza poter pretendere maggiori compensi o rimborsi di spese non previsti.

2. L'espletamento dell'incarico dovrà avvenire nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia, che qui si intende richiamata e che l'incaricato dichiara di conoscere ed accettare.

3. Nell'esercizio della sua attività l'incaricato è tenuto alla riservatezza ed al rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali ex D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., nonché alla esecuzione contrattuale secondo buona fede ai

sensi dell'art. 1375 del Codice Civile. L'incaricato non deve svolgere attività in concorrenza con il committente, né, in ogni caso, diffondere notizie ed apprezzamenti attinenti ai programmi e all'organizzazione di essi, né compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio dell'attività del committente medesimo.

Art. 6. Altre prestazioni eventuali da eseguirsi su ordine specifico.

1. L'incaricato manifesta sin da ora la propria disponibilità allo svolgimento di altre prestazioni non comprese nel presente disciplinare che siano necessarie a garantire il completamento o la piena funzionalità dell'incarico, solo in seguito a specifico ordine scritto dell'Amministrazione concernente la singola prestazione e in ogni caso dopo l'assunzione del relativo impegno di spesa. La stessa Amministrazione può però far eseguire da terzi, senza alcuna motivazione, una o più delle prestazioni, a proprio insindacabile giudizio.

Art. 7. Altre condizioni disciplinanti l'incarico.

1. L'incaricato rinuncia sin da ora a qualsiasi compenso a vacanza o rimborso spese, o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del disciplinare.
2. L'amministrazione si impegna a fornire all'incaricato tutto quanto in suo possesso e necessario per l'espletamento dell'incarico.
3. Ferma restando la proprietà intellettuale di quanto realizzato, a favore del tecnico incaricato, l'Amministrazione è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi.

Art. 8. Presenze presso la sede comunale.

1. La richiesta di presenza del suddetto incaricato presso la Sede Comunale è determinata in relazione alle esigenze dell'Amministrazione.

art. 9. Incompatibilità.

1. L'esecuzione delle prestazioni dovrà avvenire, nel rispetto dei limiti di legge in materia di prestazione d'opera.
2. L'incaricato dichiara di non trovarsi, per l'esecuzione dell'incarico, in alcuna condizione di incompatibilità prevista dalle disposizioni di legge in materia, e di non avere in corso altri incarichi che contrastino con l'interesse del Comune;
3. L'incaricato dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcune delle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica amministrazione previste dalla legge.

Art. 10. Compenso.

1. Il compenso dovuto dall'Amministrazione Comunale all'incaricato per l'espletamento dell'attività sopra specificata, viene stabilito ed accettato in € _____,00 (Euro _____), oltre contributo professionale al ___% ed IVA al 20%, previa ritenuta di legge.
2. Il pagamento verrà effettuato in unica soluzione, alla scadenza dell'incarico, entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura/nota spese.

Art. 11. Durata.

1. Il presente incarico ha durata sino al 31.12.2010, salvo motivato rinnovo/proroga, ai sensi del vigente regolamento comunale in materia.

Art. 12. Risoluzione del contratto e recesso.

1. E' facoltà dell'Amministrazione rescindere anticipatamente il presente contratto in ogni momento, in particolare quando l'incaricato sia colpevole di ritardi pregiudizievoli.
2. E' facoltà dell'Amministrazione rescindere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando l'incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente contratto, ovvero a norma di legge o avente forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dalle Amministrazioni comunali interessate, ovvero non produca la documentazione richiesta.
3. Trattandosi di incarico c.d. fiduciario è sempre ammesso in ogni momento il recesso ad nutum da parte dell'Amministrazione Comunale ai sensi dell'articolo 2237 comma 1 del codice civile, con obbligo di rimborso al prestatore d'opera delle eventuali spese sostenute, debitamente documentate, e di pagamento del compenso delle prestazioni sino ad allora svolte. In tal caso l'incaricato rinuncia sin da ora a qualsiasi azione od eccezione in merito, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo.
4. Il recesso dall'incarico da parte dell'incaricato comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo l'eventuale rivalsa dell'amministrazione per i danni provocati. In caso di recesso volontario

dall'incarico sarà corrisposto al professionista il compenso pro quota sino ad allora maturato senza alcun incremento per incarico parziale.

5. La rescissione, di cui ai commi 1, 2 e 3 da parte dell'Amministrazione, ed il recesso, di cui al comma 4 da parte dell'incaricato, avvengono con semplice comunicazione scritta, purchè con almeno quindici giorni di preavviso.

6. Per ogni altra evenienza non espressamente prevista trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti, in quanto compatibili con le presenti disposizioni.

Art. 13. Conferimenti verbali.

1. L'incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione comunale.

2. E' inoltre obbligato a far presente alla stessa Amministrazione, evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione.

3. L'incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a partecipare a riunioni collegiali, indette dall'Amministrazione affidante anche in orari serali, per definizioni di progetto e per gli adempimenti procedurali, a semplice richiesta dell'Amministrazione.

Art. 14. Elezione di domicilio.

1. Ai sensi del presente disciplinare e per la durata del rapporto l'incaricato elegge domicilio presso il proprio studio professionale.

Art. 15. Definizione delle controversie.

1. Qualsiasi controversia dipendente dal conferimento dell'incarico che non sia stato possibile comporre in via amministrativa è deferita al giudizio di un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno designato dal committente, uno dal professionista ed il terzo da designarsi dai primi due membri. La controversia può essere deferita anche a unico arbitro designato dalle parti.

2. Su iniziativa anche di una sola delle parti la controversia può essere devoluta al giudice. In tal caso è competente il foro di Voghera.

Art. 16. Trattamento dei dati personali.

1. Ai fini del presente contratto le parti autorizzano l'utilizzo dei propri dati personali necessari, ai sensi del D.Lgs. 196/2003; il Comune, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, informa l'incaricato che tratterà i dati inseriti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia.

Art. 17. Norme di richiamo.

1. La determinazione n. ____/2010 S.C. in data __.__.2010 costituisce provvedimento fondante del presente atto sinallagmatico, fermi, i poteri, in particolare di autotutela, ivi compreso quello di annullamento e revoca, salvo equo indennizzo, in capo alla P.A.

2. Per quanto in questa sede non previsto, in ispecie per quanto attiene alla responsabilità professionale, troveranno applicazione le norme del codice civile sul contratto d'opera, il regolamento comunale vigente in materia e per l'espletamento dell'incarico la normativa nazionale e regionale vigente nel settore.

Letto, confermato, sottoscritto.

Rivanazzano Terme li __.__.2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Francesco MATARAZZO

per accettazione: _____

Ai sensi per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C. le parti dichiarano di accettare espressamente gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 e 17 del contratto

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Francesco MATARAZZO

per accettazione: _____